

D.R. repert. n. 841 /2017 Prot. n. 9250 Classif. VIII/1 del 26/02/2017

Procedura di valutazione comparativa – per titoli e discussione pubblica – per il reclutamento di n. 01 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato – tipologia A - S.S.D. **BIO/15 - BIOLOGIA FARMACEUTICA - S.C. 05/A1 - BOTANICA** presso il Dipartimento di FARMACIA.

IL RETTORE

- Visto il D.P.R. 10/01/1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la Legge 22/4/1987, n. 158 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 02/03/1987, n. 57 recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2 della legge n. 23/1986, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola;
- Vista la legge 9/05/1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la legge 7/08/1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- Visto la legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii. relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap;
- Visto il D.P.C.M. in data 07/02/1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- Vista la Legge 27/12/1997, n. 449, in particolare l'art. 51, comma 6, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 'T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa';
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il D.Lgs. 06/9/2001, n. 368 recante Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato....;
- Visto il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii. ;
- Vista la Legge 15/4/2004, n. 106 recante Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico ;
- Visto il D.P.R. 11/02/2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della L. 16/01/2003, n. 3;
- Visto il D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- Vista la Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 11/03/2005, n. 251;
- Vista la Legge 31/3/2005, n. 43 di Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280;
- Vista la legge 4/11/2005, n. 230, nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
- Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna , a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto il D.P.R. 03/5/2006, n. 252 recante Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Vista la Legge 09/01/2009, n.1 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

Visto il D.M. 28/07/2009, n. 89 valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

Vista la legge 30/12/2010, n. 240, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto il D.M. 24/05/2011 n. 242, che individua i "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera c) della legge 30/12/2010, n. 240" G.U. n. 220 del 21/09/2011;

Visto il D.M. 25/05/2011 n. 243, che individua i "Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30/12/2010, n. 240" G.U. n. 220 del 21/09/2011;

Vista la nota MIUR n. 818 del 25/05/2011 relativa alla procedura per pubblicazione bandi;

Visto il D.P.R. 15/12/2011, n. 232 Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della L. 30/12/2010, n. 240;

Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore, emanato con D.R. n. 172 del 23 dicembre 2011 modificato con D.R. n. 96 del 23/01/17;

Visto il Decreto Ministeriale 2 maggio 2011 n. 236 'Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b della L. 240/2010 e s.m.i.;

Visto il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 'Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.;

Visto il D.lgs n. 49 del 29/03/2012 e ss.mm.ii. recante Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

Visto il D.P.C.M. 27/09/2012 recante Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis), del codice di amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2012 e ss.mm.;

Vista la Legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 'Regole tecniche in materia di generazione ed apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ...'

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, le cui norme costituiscono per i professori e ricercatori universitari principi di comportamento in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti;

Vista la L. n. 190/2014 recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Vista la L. n. 208/2015 recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Vista la L. n. 208/2015 in particolare l'art. 1 comma 251;

Visto il D.M. 855 del 30/10/2015 di rideterminazione dei settori concorsuali, pubblicato in G.U. n. 271 del 20/11/2015;

Visto il D.P.C.M. 06/11/2015 Disciplina della firma digitale dei documenti classificati;

Visto il parere CUN, prot. n. 1479/2016 'parere in merito all'aggiornamento del D.M. 2 maggio 2011, n. 2';

Vista la circolare MIUR n. 3672 del 15/03/2016 avente ad oggetto "Disposizioni in tema di reclutamento-anno 2016", con la quale il MIUR fornisce un inquadramento complessivo delle diverse normative riguardanti il reclutamento, anche alla luce delle recenti disposizioni della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e del D.L. 210/2015 (decreto "Milleproroghe") convertito, con modificazioni, nella Legge 25/02/2016, n. 21;

Visto lo Statuto dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/3/2012, modificato con D.R. n. 427 del 15/7/2013 - G.U. Serie Generale n. 174 del 26/7/2013;

Visto il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, emanato con D.R. repert. N.98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016;

Visto il Piano di prevenzione della corruzione di questo Ateneo per il triennio 2015/2017, approvato dal CdA del 17/02/2015 e comunicato al S.A. del 10/3/2015;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 (data pubblicazione: 17.12.2013);

Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara;

Visto il "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori...." Emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione triennale 2016/2018 e le deliberazioni del corrente anno;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio Ateneo;

Dato atto che in base alla circolare MIUR n. 3672 del 15-03-16 art. 2 lett. b) la predetta valutazione non determina consumo di P.O.;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto della selezione

È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno - rinnovabile - così come da Mod. 1 (profilo) allegato in calce al bando unitamente ai Modd. A e B.

Art. 2 - Attività da svolgere "contratto junior"

Il ricercatore con *contratto junior* svolge, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico. L'impegno del ricercatore a tempo determinato a tempo pieno è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 complessive se in regime di tempo pieno e 200 ore complessive se in regime di tempo definito, dedicate all'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento -ai sensi dell'art. 6 L. 240/10-. Nell'ambito delle attività di didattica il ricercatore a tempo determinato può svolgere sino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, secondo le modalità definite nel contratto di lavoro. Oltre alla didattica frontale svolta nei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, per insegnamenti (o moduli di insegnamenti integrati) di base, caratterizzanti o affini nell'ambito del settore scientifico disciplinare ovvero concorsuale, rientrano tra le attività formative quantificabili ai fini delle disposizioni di cui al presente comma le attività di didattica frontale relative ad (OFA), ad insegnamenti a scelta dei corsi di studio, o svolte nei corsi di dottorato, master e scuole di specializzazione. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l'utilizzo di un apposito registro. In ogni caso è obbligatorio attestare la presenza mediante la rilevazione informatizzata tramite badge personale. L'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta alla verifica positiva svolta, sotto forma di relazione scritta, del programma di ricerca e del progetto didattico. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre annualmente all'approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto. Tutto quanto sopra in armonia con il "regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori..." (emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017).

Secondo le rispettive norme di stato giuridico, i professori e ricercatori assolvono il proprio impegno svolgendo personalmente il carico didattico loro attribuito secondo la normativa vigente (*attività didattica integrativa e/o lezioni*), all'interno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca. Attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente sono valutate come parte dell'attività didattica.

I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti, durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, fissano almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

I ricercatori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

L'esercizio di attività libero-professionale è compatibile con il regime di tempo definito.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni del Regolamento ex art. 6, commi 2,3,7 e 8 della L. n. 240/2010.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

La selezione è riservata a candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:

- Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero.

È titolo valido per la partecipazione alla procedura selettiva anche il possesso di:

- Diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, produrre copia del provvedimento, rilasciato dalle competenti autorità, col quale è stata riconosciuta l'equiparazione o l'equivalenza.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; in particolare i candidati potranno essere ammessi con riserva nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, in tal caso i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.

Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione della stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

Non possono partecipare alla selezione:

- i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quiescenza;
- coloro che siano stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione.
- coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

L' Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Si precisa che è causa di esclusione l'inosservanza del limite riferito al numero massimo e minimo di pubblicazioni da presentare. Nel caso di inosservanza di tali limiti l'esclusione è tassativa e non ammette deroghe, fatta salva la sola ed unica ipotesi in cui sia presente un solo candidato. Quanto sopra in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Il contratto, conferito nel rispetto del Codice etico di Ateneo, non può in ogni caso essere attribuito a coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

Art. 4 - Domande di ammissione - Termini e modalità

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera a) della L. 240/10, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web: <https://concorsigelmuni.unich.it>.

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui il candidato sia già registrato al sistema in precedenza, al fine di garantire adeguata tutela all'identità del medesimo, sarà necessario che lo stesso proceda a nuova registrazione con nuovo indirizzo di posta elettronica personale.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- **"requisiti di ammissione"**: all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione (**descrizione del titolo**: la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita);
- **"informazioni sul candidato"**: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, nonché attestazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero i procedimenti o processi penali pendenti;
- **"curriculum vitae"** all'interno di questa sezione deve essere fatto l'**inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum dettagliato della propria **attività scientifica, didattica e dell'attività in campo clinico** per i settori concorsuali per i quali sia richiesta tale specifica competenza. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.

TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO E' INVITATO A PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione.

SARA' VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO CARICATO NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA ovvero che sia, eventualmente, ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

- **"altri titoli conseguiti e brevetti"** all'interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita. Nella sezione devono essere indicati anche i brevetti conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno.

Subito dopo la compilazione può essere **completato l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

SARANNO VALUTATI ESCLUSIVAMENTE I TITOLI ed I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

- **"pubblicazioni"** all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice

*DOI) **CAPITOLO DI LIBRO** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE** (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ALTRO**.*

*Subito dopo la compilazione deve essere fatto l'**inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF della pubblicazione.*

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate, con la relativa dimensione del file, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file e anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore **23:59** del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami -della Repubblica Italiana.

Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda;

All'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e, in particolare:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata debitamente datata e firmata all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa;

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e il successivo inoltro all'Università, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami -della Repubblica Italiana.

Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale, con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (Ufficio protocollo - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12) – via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI;
- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI-, entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:

inoltro a mezzo **posta elettronica certificata (PEC)**, di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i

relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82¹- dal proprio indirizzo di PEC personale, cioè formato necessariamente da nome.cognome del candidato, ovvero rilasciata da un ordine professionale, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC "domanda procedura di valutazione -....." e indicare il settore concorsuale.) Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale;

I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia alle disposizioni normative vigenti, come non correttamente sottoscritti.

E', altresì, esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail,

¹ art. 1, lettera s): "... *firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...*";

art. 21 del comma 2 che così recita: "... *Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...*";

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

- 1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.*
- 2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.*
- 3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.*
- 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.*
- 5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.*

da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico- disciplinare."

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato.

La compilazione del form on-line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili al fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni, e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Non saranno presi in considerazione i documenti, e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Le pubblicazioni presentate devono rispettare il numero massimo e minimo previsto (ove indicato) dal bando. L'inosservanza di tali limiti sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l'esclusione dalla selezione.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Ai cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

- a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
- b) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici;
- c) brevetti depositati;

- d) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con DPR. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Art 5 – Contenuto delle domande

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, l'indirizzo e-mail ed il domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre dovrà essere indicato un recapito telefonico. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'Area del Personale (Settore Personale e Rapporti con la ASL) di questo Ateneo;
- la cittadinanza posseduta;
- la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (a), il settore concorsuale e il S.S.D.;
- di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti obbligatori (*barrare la casella corrispondente*):
 - Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero.
 - Diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
- se cittadino italiano: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; se cittadino non italiano: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di non essere già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di 1^a e 2^a fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
- di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- solo per i cittadini stranieri: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;

- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la Commissione, a seguito di valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità e che i candidati saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
- di essere consapevole che a seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi;
- di essere consapevole che la sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della discussione con valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare saranno resi noti tempestivamente rispetto alla convocazione indicata.
- di essere consapevole che è previsto, contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri;
- di essere consapevole che i punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- di essere consapevole che all'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico;
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

L'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ateneo@pec.unich.it o inviata all'Area del Personale (Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL) a mezzo fax: +39 08713556102, accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA dovrà essere corredata da:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- curriculum obbligatorio per la procedura informatizzata e facoltativo per la presentazione cartacea;
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B);

La documentazione comprovante il possesso dei titoli ed in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Art. 7 - Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (ateneo@pec.unich.it) o inviata a mezzo fax (n. fax: +39 08713556102), accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri, di norma tre professori del/i settore/i scientifico disciplinare/i oggetto della selezione individuati, dopo la scadenza del bando, dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto. Almeno uno dei membri deve essere un professore non appartenente all'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

In caso di assenza di docenti sul/i settore/i scientifico disciplinare/i verranno nominati professori di settore affine.

La Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricsuzione dei Commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricsuzione dei Commissari.

La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, al fine di consentire la conclusione dei lavori entro il prescritto termine di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina con decreto rettorale.

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Le cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 – Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra loro, predetermina i criteri di massima per:

- a. La valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato;
- b. La valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

La Commissione, in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, predetermina, altresì, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nella misura massima, rispettivamente, di 20 punti per i titoli e 80 punti per le pubblicazioni.

La commissione giudicatrice può effettuare le sedute con modalità telematica.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestuale inserimento nel sito di Ateneo. Decorsi sette giorni la Commissione può proseguire lavori. I componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati, per garantire la riservatezza dei dati e l'accesso avviene tramite codici attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- individua eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando.

La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

Nella seduta successiva alla prima la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione effettuata la valutazione preliminare comparativa dei candidati, con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito

internazionale, individuati con decreto del MIUR n. 243 del 23 maggio 2011 concernente "Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti ex art. 24, comma 2, lett. c) della L. 20 dicembre 2010, n. 240".

A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

La sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale sono pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo ed inseriti nel sito di Ateneo, almeno 20 giorni prima della discussione.

Tempestivamente sarà pubblicato il verbale contenente i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, con l'indicazione dei candidati ammessi.

Le predette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nel giorno/i e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione. La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla selezione.

La Commissione procede allo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni con i candidati nonché, contestualmente, alla prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, esprime il giudizio sulla prova orale e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo.

I punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri sono resi pubblici mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuali avverrà nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica e la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Art. 10. Valutazione dei titoli e del curriculum

La valutazione preliminare comparativa dei candidati di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:

- a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 11. Valutazione della produzione scientifica

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- a) Numero totale delle citazioni;
- b) Numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 12. Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei Componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa. Il Rettore approva la correttezza formale dei verbali della procedura- inviati dalla Commissione- i quali vengono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 13. Chiamata del Dipartimento

Il Dipartimento procede, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.

La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura.

La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine di cui sopra, comporta l'impossibilità della struttura che ha richiesto il bando di richiedere una nuova selezione per il medesimo settore per il periodo di un anno.

La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al contratto prima della sottoscrizione dello stesso, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

Art. 14. Contratto di lavoro e assunzione

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il Ricercatore è sottoscritto dal Rettore e dal Ricercatore.

Non si può procedere alla stipula del contratto per l'assunzione del Ricercatore qualora il candidato idoneo abbia un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Il contratto deve essere altresì conferito nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico di Ateneo in materia di conflitto di interessi. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della chiamata del Ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il Ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro, da stipularsi entro i successivi trenta giorni.

E' previsto un periodo di prova pari a tre mesi, durante i quali ciascuna delle due parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento.

Il contratto ha durata triennale ed è rinnovabile per soli due anni all'effettivo reperimento delle necessarie risorse economiche, così come deliberato dal C.di A. nelle sedute di cui in narrativa.

La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è presso il Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno.

I Ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento.

Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo di un apposito registro. In ogni caso è obbligatorio attestare la presenza mediante la rilevazione informatizzata tramite badge personale.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L 240/2010.

Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l'attività. Il Dipartimento stesso fornisce al Ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

Art. 15. Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Il trattamento economico annuo derivante dalla stipula del contratto in parola è pari a **Euro 34.898,06 a.l. comprensivo del rateo di tredicesima**, per tutta la durata del contratto, corrispondente alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato classe 0, con regime di impegno a tempo pieno.

Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i Ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

Art. 16. Incompatibilità

Il contratto è incompatibile:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato e post dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai ricercatori di tipo A è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in accordo con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 17. Mobilità

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 18. Pubblicità

L'avviso del presente bando di valutazione comparativa è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami. Il bando è altresì pubblicato **sull'Albo on-line di Ateneo** nonché **sul sito <http://www.unich.it/concorsigelmini2016>** , **sul sito <http://bandi.miur.it/>** , **sul sito <http://ec.europa.eu/euraxess.it>**

Art. 19. Documentazione ai fini della sottoscrizione del contratto

Il vincitore chiamato dal Dipartimento sarà invitato, ai fini della sottoscrizione del contratto, a presentare al Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati all'art. 3 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra richiamati di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Se, invece, dipendente di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego.

Il vincitore chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il vincitore chiamato dovrà inoltre presentare: 3 foto formato tessera.

Art. 20. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale di bando si fa riferimento alla disciplina prevista dal vigente Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della L 240/2010, emanato con D.R. 172 del 23/12/2011.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 241/90 il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Valentina ALBERTAZZI, Responsabile del Settore personale docente e ricercatore, e-mail di riferimento concorsigelmini2016@unich.it

Ai sensi del D.lg. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione.

Il presente decreto sarà acquisito nella raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.



Il Rettore

Prof. Carmine DI ILIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Di Ilio", is written over the printed name of the Rector.

- Allegati: n. 03
- Mod. 1 (profilo)
 - Mod. A (fac-simile domanda)
 - Mod. B (dichiar. sostit. di certificazioni)

APVA/spd-ASL/mdm